

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI NOTAI

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 Codice Civile, una Associazione denominata "Associazione Italiana Giovani Notai".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma, via Flaminia n. 160.
Essa potrà istituire altre sedi secondarie.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è fissata in anni cinquanta ed ad ogni scadenza si intenderà prorogata di anni cinquanta, salvo diversa disposizione assembleare.

SCOPI E FINALITA'

ARTICOLO 4

L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro ma fini di elevazione culturale, solidarietà, promozione ed incentivazione delle relazioni sociali tra giovani notai, stimolo ed incentivazione della professione notarile operando in rapporto con il Consiglio Nazionale del Notariato, i Consigli Notarili Distrettuali, la Fondazione del Notariato, le Associazioni Notarili, gli Enti locali e i Ministeri interessati, svolgendo per il raggiungimento degli scopi statutari, la propria attività in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si propone di:

- 1) valorizzare l'immagine del Notariato, favorendo una migliore comprensione delle attività professionali e della funzione svolta nella società civile dal Notaio, anche mediante l'organizzazione di incontri a diffusione esterna;
- 2) procedere ad attività di assistenza ai praticanti, da espletarsi, con cadenza periodica presso la sede dell'associazione o presso gli studi degli Associati o presso i Consigli Notarili e gli altri organi istituzionali del Notariato disposti a darvi ospitalità;
- 3) promuovere lo studio e l'approfondimento di materie giuridiche di interesse notarile, anche attraverso incontri di studio, convegni, conferenze, dibattiti, iniziative editoriali, sia a carattere periodico che monografico, nonché tramite l'organizzazione di corsi di avvicinamento alla professione da parte dei giovani interessati, il tutto anche in coordinamento o cooperazione con le Organizzazioni del Notariato, anche a livello Europeo ed internazionale, il Consiglio Nazionale del Notariato, i Consigli Notarili Distrettuali, la Fondazione del Notariato, le Scuole di Notariato e le Università;

- 4) favorire l'organizzazione di incontri volti allo sviluppo ed alla diffusione di nuove metodologie e tecnologie informatiche, di sostegno all'attività degli studi notarili, ivi compresa l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento per i collaboratori degli stessi;
- 5) promuovere attività di assistenza, consulenza e sostegno per l'esercizio dell'attività degli Associati;
- 6) promuovere tutte le altre attività finalizzate alla tutela della figura del Notaio, anche attraverso iniziative dirette alla valorizzazione dei principi di deontologia professionale;
- 7) promuovere ogni iniziativa e svolgere ogni attività, anche coordinandosi o cooperando con il Consiglio Nazionale del Notariato ed i Consigli Notarili Distrettuali, volta a garantire l'osservanza dell'ordinamento professionale del Notariato e del codice deontologico.

QUALITA' DI ASSOCIATO E RELATIVI OBBLIGHI

ARTICOLO 5

Possono essere associati dell'associazione tutti i vincitori del concorso notarile, per tali intendendosi coloro che hanno superato le prove orali, ed i Notai in esercizio che non siano iscritti a ruolo da più di 15 anni. Gli associati si distinguono in Costituenti, Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Onorari.

Sono associati Costituenti i sottoscrittori dell'atto costitutivo al medesimo intervenuti personalmente.

Sono associati Fondatori coloro che sono intervenuti alla stipula dell'atto costitutivo tramite rappresentante.

Sono associati Ordinari coloro che, presentata apposita istanza al Presidente, siano ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione.

Sono associati Sostenitori tutti i Notai, ancorché collocati in pensione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni notarili nel Territorio della REPUBBLICA ITALIANA ovvero in altro paese di Notariato Latino, i quali, condividendo gli scopi dell'Associazione intendano sostenerne l'attività.

La qualità di socio Sostenitore si assume in seguito ad apposita delibera del Consiglio Direttivo, che, su istanza dell'interessato rivolta al Presidente dell'Associazione, accolga l'istanza medesima.

Su istanza dell'Assemblea votata da almeno i tre quarti dei partecipanti, del Presidente del Consiglio Direttivo o dei tre quarti dei suoi membri, il Consiglio Direttivo stesso può nominare Associati Onorari tutti coloro i quali, pur non avendo i requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto, abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini e scopi dell'Associazione stessa.

Tutti gli Associati si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Statuto, nonché – con la sola eccezione degli Associati onorari - a versare regolarmente e

puntualmente gli importi delle quote associative – di iscrizione ed annuali - il cui importo verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

La qualità di Associato si perde al termine del quindicesimo anno di iscrizione a ruolo, oppure per morte, recesso od esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto trascorsi quindici giorni dalla comunicazione al Consiglio Direttivo da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione dell'Associato è deliberata, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ovvero su istanza dei due terzi dei suoi membri o dell'Assemblea votata da almeno i due terzi dei partecipanti, non onorari, per i seguenti motivi:

- 1) comportamenti non coerenti con gli scopi dell'Associazione o pregiudizievoli della dignità o del prestigio della stessa;
- 2) mancata osservanza delle norme statutarie;
- 3) cause di incompatibilità previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 7

Gli Associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto in ogni sua parte e, in particolare, ad osservare una condotta professionale e personale tale sotto ogni profilo – etico in particolare – da non arrecare danno alcuno al prestigio, alla dignità ed all'onorabilità dell'Associazione e del Notariato, nonché a rispettare le norme di deontologia professionale.

PATRIMONIO, ESERCIZI FINANZIARI

ARTICOLO 8

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, contributi provenienti dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati, nonché da Organismi esteri.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative di iscrizione ed annuali;
- b) dall'utile derivante dalle attività dell'Associazione, anche commerciali produttive marginali, e dai servizi prestati, ivi compresi in particolare i corsi di formazione di cui all'art. 4 nn. 3 e 4 del presente Statuto;
- c) da donazioni, lasciti e contributi.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che nomina un Tesoriere.

Il Tesoriere, d'intesa con il Presidente, coordina tutte le attività esterne ed interne dell'Associazione anche nei confronti di Enti ed Autorità, nell'osservanza delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle su indicate quote degli Associati e di ogni entrata in generale, nonché la custodia della CASSA.

ARTICOLO 9

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo redigerà entro il 31 Marzo dell'anno successivo il bilancio preventivo e consuntivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da nove associati, compreso il Presidente eletti dall'Assemblea degli Associati ordinari secondo criteri territoriali.

In modo da consentire la rappresentanza nel Consiglio Direttivo di ogni area geografica, il territorio nazionale è così ripartito in zone:

- Valle D'Aosta, Piemonte e Liguria;
- Lombardia e Trentino Alto Adige;
- Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- Marche ed Emilia Romagna;
- Toscana e Umbria;
- Lazio e Abruzzo;
- Campania e Basilicata;
- Molise e Puglia;
- Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per ciascuna delle su indicate nove zone geografiche potranno candidarsi più Associati ivi residenti.

Ciascun Associato può indirizzare il proprio voto solo verso candidati residenti nella propria zona geografica.

Saranno eletti i candidati che, in sede di assemblea, abbiano conseguito il maggior numero di voti provenienti da Associati residenti nella propria zona geografica.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi devono intendersi per "propria zona geografica" e per residenza, rispettivamente, la zona geografica – tra quelle sopra descritte - ed il luogo ove è ubicata la sede notarile dell'Associato; mentre, per i soli vincitori di concorso, il luogo della propria residenza anagrafica.

In ipotesi che per taluna zona non vi sia alcun candidato, il Consiglio sarà formato dai soli Consiglieri eletti per le altre zone.

Ove il numero dei Consiglieri, in applicazione dei predetti criteri, risulti essere in numero pari, il voto del Presidente sarà decisivo per l'assunzione delle decisioni del consiglio in cui non si sia formata altrimenti una maggioranza.

Non possono essere membri del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono incarichi direttivi in altre organizzazioni non istituzionali aventi scopi analoghi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio.

Esso nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che hanno la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e pertanto potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, procede alla nomina dei dipendenti (assumendoli e licenziandoli e determinando la loro retribuzione), di professionisti e collaboratori, stabilendo i compensi.

Il Consiglio Direttivo, previa convocazione del Presidente con le medesime modalità previste per l'Assemblea, si riunisce, nella sede dell'Associazione o altrove purché in Italia, in via ordinaria, entro il mese di Marzo di ciascun anno ed, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri dello stesso Consiglio o del Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In ipotesi di mancata convocazione il Consiglio è ugualmente validamente costituito in presenza di tutti i suoi membri.

Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, con il voto unanime dei propri componenti, può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, i cui membri sono nominati tra i Consiglieri Direttivi, ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente.

In deroga a quanto innanzi previsto, il primo Consiglio Direttivo è composto dagli Associati Costituenti – salva la facoltà di rinuncia della carica - e rimane in carica fino alla data della prima assemblea che approva il bilancio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili una sola volta, ad eccezione dei membri del primo Consiglio Direttivo, rieleggibili due volte.

ARTICOLO 12

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercitando gli stessi poteri.

Il Segretario redige e conserva in appositi registri – a sua cura conservati presso la sede dell’Associazione - i verbali delle Assemblee degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo – che sottoscrive unitamente al Presidente – nonché copia di tutti gli atti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 13

L’Assemblea si riunisce, presso la propria sede ovvero altrove – previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso inviato ad ogni associato almeno otto giorni prima a mezzo fax, o email, o raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento – in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno se eventuali esigenze lo richiedono per approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente, ed in via straordinaria ogni volta che lo richieda il Presidente, il Consiglio Direttivo, ovvero la maggioranza degli associati ordinari, nonché ogni qual volta sia necessario ai sensi dello Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e delibera, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati ordinari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza degli stessi.

Le deliberazioni sono valide anche in assenza di qualsiasi convocazione, purché sia presente la totalità del Consiglio Direttivo e i tre quarti (3/4) degli Associati ordinari.

Gli Associati che vi siano tenuti ai sensi del presente Statuto hanno diritto di voto solo se in regola con il pagamento delle su indicate quote associative.

ARTICOLO 14

L’Assemblea si riunisce, presso la propria sede ovvero altrove – previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato ad ogni Associato almeno otto giorni prima a mezzo fax o e-mail o raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento - in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di Aprile, ovvero entro il mese di Giugno se eventuali esigenze lo richiedono per approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente, ed in via straordinaria, ogni volta che lo richieda il Presidente, il Consiglio Direttivo, ovvero la maggioranza degli Associati non Onorari, nonché ogni qual volta sia necessario ai sensi dello Statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e delibera, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati non Onorari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza degli stessi.

Le deliberazioni sono valide anche in assenza di qualsiasi convocazione, purché sia presente la totalità del Consiglio Direttivo e i tre quarti (3/4) degli Associati non Onorari.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega conferibile per singole assemblee, recante espressa indicazione sia del relativo ordine del giorno che del voto da esprimersi dal delegato per ciascuna delle proposte che ne costituiscono il contenuto - da presentarsi al Presidente dell'Assemblea all'inizio della stessa; nessun Associato può rappresentare più di tre Associati.

RIUNIONI PER TELECONFERENZA

ARTICOLO 15

Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea potranno essere tenute anche in più luoghi collegati per teleconferenza a condizione che:

- di tutti i partecipanti per teleconferenza possano essere accertate dal Presidente l'identità e la legittimazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili una sola volta, ad eccezione dei membri del primo Consiglio Direttivo, rieleggibili due volte.

- il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- il verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- ai partecipanti per teleconferenza sia consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella discussione delle materie all'ordine del giorno nonché in tempo reale ricevere e visionare – anche in copia – e discutere la documentazione relativa.

In tal caso il Consiglio Direttivo e l'Assemblea s'intendono riuniti nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo che deve coincidere con quello indicato nell'avviso di convocazione e presso il quale devono essere depositate eventuali deleghe, come sopra ammesse per la sola Assemblea degli Associati.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per redigere il verbale ed apporre - insieme a quella del Presidente - la propria sottoscrizione sul registro delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Il Segretario ed il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere, sia contestualmente che a posteriori, un visto od una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza - a mezzo telefax, posta elettronica od altra forma analoga - di copia o bozza del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o di un Consigliere anteriormente all'inizio della seduta, può registrare – in audio e in video o anche solo in audio - la videoconferenza e conservare ed archiviare la relativa registrazione.

In tutti i luoghi collegati sarà predisposto un foglio presenze da sottoscrivere dai partecipanti.

MODIFICHE STATUTO

ARTICOLO 16

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli Associati, purché siano presenti almeno i tre quarti degli ordinari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La modifica dei criteri di nomina del consiglio direttivo può essere deliberata esclusivamente con il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) degli Associati.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 17

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e gli Organi dell'Associazione, saranno devolute al giudizio di un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

Le decisioni dell'Arbitro, che agisce senza formalità procedurali quale amichevole compositore, vincola tutti gli Associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) degli Associati.

ARTICOLO 19

Nel caso di estinzione dell'Associazione, salvo i casi previsti dalla Legge, il patrimonio residuo alla liquidazione è utilizzato secondo le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione.